



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07/03/2022 (punto N 14)

Delibera

N 239

del 07/03/2022

Proponente

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Gennaro GILIBERTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 - OCM del settore vitivinicolo campagna 2022-2023. Stanziamento delle risorse da assegnare alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel Programma nazionale di sostegno per il pagamento delle domande di saldo presentate entro il 15 ottobre 2022.

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare gli articoli 45 (Promozione), 46 (Ristrutturazione e riconversione vigneti) e 50 (Investimenti) del sopra citato regolamento (UE) n. 1308/2013, che mantengono, tra le misure di sostegno specifiche del settore vitivinicolo, la misura della Promozione sui mercati dei Paesi terzi, la misura della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti e la misura degli Investimenti al fine di aumentare la competitività dei produttori di vino, in continuità con la precedente organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto in particolare, l'allegato IV del citato regolamento (UE) 2020/2220 che, nel definire i limiti di bilancio dei programmi di sostegno di cui all'articolo 44, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1308/2013 assegna all'Italia una dotazione finanziaria pari a 323.883.000,00 di euro per il finanziamento del PNS vitivinicolo negli anni 2021 e 2022;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione del 14 febbraio 2017, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

Dato atto che il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 sopra citato, al fine di garantire la continuità tra i programmi di sostegno, dispone il passaggio dalla programmazione degli esercizi finanziari 2014/2018 alla programmazione degli esercizi finanziari 2019/2023;

Visto quanto riportato al considerando 1 del Regolamento (UE) 2017/256 sulla necessità di prevedere una "clausola di salvaguardia" relativa alla disponibilità di fondi a partire dal 2021;

Visto il Decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017 concernente "Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento Europeo, dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti", e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre

2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

Richiamato l'articolo 5, paragrafo 7 del suddetto Regolamento (UE) n. 2021/2117, in cui viene disposto un regime transitorio applicabile ai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo, ed in particolare la lettera b), in cui, tra l'altro, viene stabilito che la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti continua ad applicarsi secondo le disposizioni contenute nel regolamento UE 1308/2013 e nei relativi regolamenti applicativi dopo il 31 dicembre 2022 per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate anteriormente al 16 ottobre 2025, a condizione che, entro il 15 ottobre 2023, tali operazioni siano state parzialmente attuate e le spese sostenute ammontino ad almeno il 30 % del totale delle spese pianificate, e che tali operazioni siano pienamente attuate entro il 15 ottobre 2025;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito Ministero) del 2 febbraio 2022 n. 47389, avente per oggetto "Regolamento UE 2021/2117 – applicazione norma transitoria";

Vista la Circolare di AGEA Coordinamento n.9657 del 8 febbraio 2022, in cui si dispone che, l'applicazione della suddetta disposizione comunitaria è subordinata alla presentazione all'Organismo Pagatore (ARTEA), da parte del beneficiario, di una rendicontazione delle spese sostenute al 15 ottobre 2023; tale rendicontazione deve contenere l'elenco delle spese (fatture emesse e relativi pagamenti eseguiti) atte a dimostrare che a quella data sia stato raggiunto almeno il 30% della spesa pianificata; tali giustificativi di spesa devono essere trasmessi ad ARTEA dopo il 15 ottobre 2023 ed entro il 31 dicembre 2023, e tutte le operazioni di pagamento da parte da ARTEA devono concludersi entro la data del 15 ottobre 2025;

Rilevato che l'impegno a sostenere le spese nella percentuale indicata dal Regolamento (UE) n. 2021/2117 deve essere rispettato dal beneficiario del contributo, in quanto condizione essenziale per poter applicare la norma transitoria;

Preso atto pertanto che la mancata presentazione della suddetta dichiarazione o il mancato rispetto di quanto in essa contenuto è equiparata alla mancata presentazione della domanda di saldo, con conseguente revoca dell'aiuto concesso sotto forma di anticipo, in applicazione di quanto disposto al comma 6, dell'articolo 10 del DM 1411/2017, e l'applicazione della penale pari a 3 (tre) anni di esclusione dalla misura in applicazione del comma 5, del medesimo articolo 10;

Richiamata la propria deliberazione Giunta regionale n. 556 del 24 maggio 2021, avente per oggetto "Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013- OCM del settore vitivinicolo. Attivazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, adozione delle determinazioni per l'applicazione della misura e individuazione dei criteri di priorità da applicare alle domande di sostegno – Campagna 2021/2022. Modificazioni alla Deliberazione Giunta Regionale n.729 del 15 giugno 2020";

Richiamato in particolare il punto 5 della suddetta deliberazione 556/2021 in cui si dispone che relativamente alle domande di contributo presentate a valere sulla campagna 20/21 le attività oggetto di aiuto devono essere realizzate entro un termine che sarà stabilito con successivo atto e che, comunque, dovrà garantire la presentazione della domanda di saldo, l'esecuzione dei controlli e il pagamento del saldo, da parte di ARTEA entro il 15 ottobre 2023;

Richiamati inoltre il punto 7.1 e il punto 7.2 dell'allegato A alla deliberazione n. 556/2021 sopra citata, in cui si dispone che, relativamente alle domande di contributo presentate a valere sulla campagna 2021/2022, le azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti devono essere realizzate entro un termine tale da garantire la presentazione della domanda di saldo, l'esecuzione dei controlli e il pagamento dei saldi da parte di ARTEA entro il 15 ottobre 2023;

Considerato che sia i beneficiari della campagna 2020/2021 che i beneficiari della campagna 2021/2022 possono avvalersi della norma transitoria disposta all'articolo 5, comma 7, lettera b) del regolamento (UE) n. 2021/2117 sopra citato;

Ritenuto pertanto di avvalersi di tale opportunità, stabilendo che i termini fissati dalla deliberazione Giunta regionale n. 556/2021 per l'esecuzione dei controlli da parte di ARTEA e il pagamento dei saldi relativi alla campagna 2020/2021 e alla campagna 2021/2022, sono posticipati rispettivamente alla data del 15 ottobre 2024 e alla data del 15 ottobre 2025;

Ritenuto inoltre di incaricare ARTEA di stabilire con proprio atto, il termine per la presentazione delle domande di saldo relative alla campagna 2020/2021 e alla campagna 2021/2022, nonché le modalità di presentazione della rendicontazione delle spese sostenute al 15 ottobre 2023, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Circolare di AGEA Coordinamento n. 9657 del 8 febbraio 2022 sopra citata;

Visto il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura (PNS) relativo al periodo di programmazione 2019/2023, notificato dal Ministero alla Commissione della Unione Europea in data 1 marzo 2021;

Richiamato il decreto dipartimentale n. 591198 del 11 novembre 2021 avente per oggetto: "Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2022/2023", e la successiva comunicazione pervenuta dal Ministero in data 4 febbraio 2022, con la quale, in riferimento all'allegato A al decreto dipartimentale sopracitato, viene segnalata la presenza di alcuni refusi;

Rilevato pertanto che, nell'ambito della dotazione finanziaria assegnata complessivamente allo Stato Italiano dal Regolamento (UE) n. 1308/2013, per il finanziamento del Programma nazionale di sostegno, pari ad euro 323.883.000,00, sono state destinate alla Regione Toscana risorse pari a euro 28.202.121,00;

Considerato che il fabbisogno per soddisfare le domande di saldo relative alla campagna 2018/2019 e alla campagna 2019/2020, da presentare entro il 15 ottobre 2022 e da pagare necessariamente entro il 15 ottobre 2023, ammonta rispettivamente a 3.132.807,00 euro e a 3.717.777,00 euro, per un totale di 6.850.584,00 euro;

Considerato altresì un ulteriore eventuale fabbisogno pari a 1.000.000,00 di euro, per soddisfare le domande di saldo relative alle campagne 2020/2021 e 2021/2022 presentate entro il 15 ottobre 2022 e da pagare entro il 15 ottobre 2023;

Ritenuto pertanto di destinare risorse pari ad euro 7.850.584,00 alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per l'annualità 2022/2023, da utilizzare per il pagamento dei saldi riferiti alle domande di saldo presentate entro il 15 ottobre 2022;

Ritenuto opportuno, al fine di massimizzare l'efficienza della spesa, stabilire che eventuali economie verificatesi sulla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, siano destinate alla misura degli investimenti, in presenza di domande ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse su tale misura e a condizione che la tempistica lo consenta;

Preso atto che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, valgono le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 1411/2017 e successive modificazioni;

Visti gli esiti della consultazione telematica tenutasi con le Organizzazioni professionali agricole, le Associazioni delle Cooperative, nel corso della quale è stata condivisa dalla maggioranza delle Organizzazioni, l'opportunità di destinare parte delle risorse del Programma nazionale di sostegno per la campagna 2022/2023 al pagamento dei saldi presentati nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti entro il 15 ottobre 2022;

Considerato che sulla base delle modalità operative vigenti, le risorse di cui sopra non transitano sul bilancio della Regione Toscana, in quanto per la misura della Ristrutturazione e riconversione

dei vigneti le risorse vengono erogate dall'Organismo Pagatore ARTEA, Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione nella seduta del 3 marzo 2022;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di stanziare per la campagna 2022/2023 la somma di Euro 7.850.584,00 alla misura della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per il pagamento delle domande di saldo relative alle campagne 2018/2019 e 2019/2020, e delle eventuali domande di saldo relative alle campagne successive, presentate entro il 15 ottobre 2022;

2) di stabilire, per quanto riportato in premessa, che i termini fissati dalla deliberazione Giunta regionale n. 556 del 24 maggio 2021 per l'esecuzione dei controlli da parte di ARTEA e il pagamento dei saldi relativi alla campagna 2020/2021 e alla campagna 2021/2022, sono posticipati rispettivamente alla data del 15 ottobre 2024 e alla data del 15 ottobre 2025;

3) di incaricare ARTEA di stabilire con successivo atto, il termine per la presentazione delle domande di saldo con riferimento sia alla campagna 2020/2021 che alla campagna 2021/2022, nonché le modalità di presentazione della rendicontazione delle spese sostenute al 15 ottobre 2023 da parte dei beneficiari della campagna 2020/21 e 2021/2022 che intendono avvalersi della norma transitoria di cui all'articolo 5, paragrafo 7 lettera b) del Regolamento (UE) n. 2021/2117;

4) di stabilire che eventuali economie che si verificassero sulla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, siano destinate alla misura degli investimenti, in presenza di domande ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse su tale misura, e a condizione che la tempistica lo consenta;

5) che il pagamento degli aiuti relativi alle domande di saldo nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti è commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata dall'Unione europea all'Italia nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

6) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche alimentari e forestali Direzione generale delle politiche internazionali dell'Unione Europea - PIUE VII - Settore vitivinicolo, ad AGEA Coordinamento, ad AGEA Organismo pagatore e ad ARTEA.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile

GENNARO GILIBERTI

Il Direttore

ROBERTO SCALACCI